

Statuti dell'Associazione TicinoEnergia

Articolo 1 Costituzione

Sotto la denominazione **Associazione TicinoEnergia** (in seguito "TicinoEnergia" o "l'associazione") è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Bellinzona.

Articolo 2 Scopi

¹L'associazione persegue lo scopo di sostenere con misure concrete la politica energetica cantonale, operando negli ambiti efficienza energetica, energie rinnovabili e mobilità sostenibile, in collaborazione con gli attori presenti sul territorio e in particolare attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e partecipazione, acquisizione di know-how, (post-)formazione e consulenza.

²In particolare essa si prefigge di:

- a) favorire l'attuazione di un programma d'azione comune – condiviso ed integrato – tra i vari attori attivi a livello cantonale nel settore dell'energia;
- b) fornire informazioni e orientare gli enti pubblici e i privati nei settori del risparmio e dell'efficienza energetica, dell'impiego di fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- c) promuovere standard energetici negli edifici e diffondere attivamente la qualità in questo ambito attraverso servizi diversificati;
- d) sostenere lo sviluppo di programmi didattici in ambito energetico per le scuole;
- e) sostenere lo sviluppo coordinato di modelli di consulenza, garantendone qualità, accessibilità e aggiornamento; individuare lacune nell'offerta di formazione in questi settori ed elaborare proposte di miglioramento coordinate, promuovendo nuovi contenuti e una migliore qualità delle proposte già esistenti, in collaborazione con istituzioni scolastiche e associazioni di categoria;
- f) proporre a enti pubblici e privati iniziative comuni riconosciute e di qualità di carattere informativo, formativo e consultivo;
- g) proporre, sostenere e promuovere studi di approfondimento, acquisizione di know-how e documentazione tecnica aggiornata;
- h) elaborare raccomandazioni nei settori del risparmio energetico, dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- i) supportare il Cantone nella promozione dei propri servizi e nella valutazione tecnica di attività inerenti il tema dell'energia;
- j) promuovere il dialogo e la partecipazione degli attori dei settori di attività dell'associazione;
- k) assicurare e promuovere i contatti e lo scambio di informazioni con altre associazioni o enti pubblici attivi nel medesimo settore a livello federale e transfrontaliero.

Articolo 3 **Soci**

¹I soci dell'associazione si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci attivi;
- soci sostenitori.

²I soci fondatori dell'associazione sono:

- la Repubblica e Cantone Ticino (in seguito il Cantone);
- la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI);

³Qualsiasi persona fisica o giuridica avente domicilio, rispettivamente sede sociale in Ticino e interessata alla realizzazione degli scopi indicati all'articolo 2 può diventare socio attivo dell'associazione. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al comitato, il quale la sottopone all'assemblea, accompagnata da un proprio preavviso.

⁴Sono soci sostenitori quelle persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo soci fondatori o soci attivi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'associazione attraverso un sostegno finanziario corrispondente ad almeno il valore della tassa sociale minima prevista dall'art. 8 cpv. 1.

⁵La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione, da presentare per iscritto al comitato almeno tre mesi prima della fine di un esercizio;
- b) per decesso oppure estinzione della persona giuridica;
- c) per esclusione decisa dall'assemblea, quando l'interessato pregiudica il perseguimento degli scopi sociali oppure non rispetta le disposizioni del presente statuto;
- d) per il mancato pagamento della tassa sociale entro i termini fissati dal comitato.

Articolo 4 **Organizzazione**

¹Gli organi di TicinoEnergia sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato.

²Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale di una direzione e di eventuali collaboratori che rispondono alla direzione.

³L'associazione può strutturarsi in settori diversificati in funzione dell'attività.

⁴L'associazione può costituire dei Gruppi di lavoro ad hoc ai quali affidare dei compiti operativi. I Gruppi di lavoro, che operano con una certa autonomia e possono rappresentare l'associazione negli ambiti di propria competenza, sono coordinati dalla direzione e rispondono al comitato.

⁵L'associazione può costituire dei Gruppi consultivi ad hoc, coordinati dalla direzione, alla quale possono proporre attività. In ognuno dei Gruppi consultivi deve far parte almeno un membro di comitato.

Articolo 5 **Assemblea**

¹L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione e ha i seguenti compiti:

- a) decide l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- b) designa tra i soci, o tra i rappresentanti dei medesimi, i membri del comitato che non spettano di diritto al Cantone o agli altri soci fondatori (art. 6 cpv. 2);
- c) approva i conti dell'associazione e dà scarico al comitato;
- d) modifica gli statuti a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto;
- e) decide lo scioglimento dell'associazione conformemente all'articolo 10;
- f) decide su tutte le questioni dell'associazione non attribuite espressamente al comitato.

²L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e attivi dell'associazione e si tiene almeno una volta all'anno. All'assemblea vengono invitati anche i soci sostenitori. Un'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del comitato o di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

³L'assemblea ordinaria è convocata dal comitato con almeno quattro settimane di preavviso. Alla convocazione in forma scritta sono annessi l'ordine del giorno, i progetti di decisione ed i conti.

⁴Qualsiasi avente diritto di voto può fare delle proposte all'assemblea. Le proposte devono essere trasmesse al comitato al più tardi due settimane prima della riunione. L'assemblea non può prendere decisioni su dei punti che non figurano all'ordine del giorno, fatta eccezione della decisione di convocare una nuova assemblea.

⁵Le votazioni si fanno per alzata di mano; a richiesta di almeno un terzo dei presenti, possono essere effettuate mediante un voto scritto segreto.

⁶Il Cantone ha diritto a tre rappresentanti nell'assemblea. Ognuno di questi rappresentanti, al pari degli altri soci fondatori e attivi dell'associazione, ha diritto ad un voto.

⁷Salvo diversa disposizione del presente statuto, l'assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti espressi, decide il presidente dell'associazione.

Articolo 6 **Comitato**

- ¹Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione e ha, segnatamente, i seguenti compiti:
- a) gestisce operativamente l'associazione entro i limiti stabiliti dal presente statuto e dalle decisioni assembleari;
 - b) tiene aggiornato l'elenco dei soci e preavvisa le domande di ammissione quali soci attivi;
 - c) stabilisce l'importo della tassa sociale entro i limiti dell'art. 8 cpv. 1;
 - d) definisce, coordina e verifica l'attività del segretariato;
 - e) coordina l'attività dei vari soci;
 - f) rappresenta l'associazione verso terzi;
 - g) vigila sul rispetto del presente statuto da parte dei soci;
 - h) tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell'associazione;
 - i) applica le decisioni dell'assemblea; in caso di urgenza decide in sua vece, con l'obbligo di sottoporre le delibere per ratifica nella successiva riunione assembleare;
 - j) ha facoltà di delegare i suoi compiti amministrativi e di rappresentanza a terzi. In particolare al direttore e o ai suoi collaboratori;
 - k) nomina il direttore e i collaboratori a lui necessari.

²Il comitato è composto dai tre rappresentanti del Cantone (art. 5 cpv. 6), da un rappresentante della SUPSI e da ulteriori membri nominati dall'assemblea (art. 5 cpv. 1 lett. b), per un totale massimo di 9 membri. I membri persone giuridiche nominano un rappresentante. Il comitato designa, al suo interno, un presidente ed un vicepresidente.

³La carica dei membri di comitato eletti dall'assemblea generale decade dopo 4 anni e può essere rinnovata unicamente con una nuova nomina da parte dell'assemblea generale.

⁴Le dimissioni dalla carica di membro di comitato devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della fine di un esercizio al comitato, il quale le sottopone all'assemblea per accettazione.

⁵Il comitato prende le decisioni a maggioranza semplice e solo se la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità di voti, decide il presidente.

Articolo 7 **Direzione**

¹La direzione è composta dal direttore e se necessario da un vicedirettore.

²I compiti della direzione sono definiti in dettaglio nel Regolamento d'organizzazione, allestito dal comitato di regola ogni quattro anni.

³La direzione svolge i propri compiti con il supporto dei suoi eventuali collaboratori.

Articolo 8 **Risorse finanziarie**

¹Le risorse finanziarie dell'associazione sono:

- le tasse sociali, che sono fissate dal comitato mediante un apposito regolamento, ritenuto un minimo di fr. 20.- ed un massimo di fr. 1'000.- per socio;
- le entrate da mandati e prestazioni;
- il reddito dei beni dell'associazione;
- le sovvenzioni ed i sussidi;
- i conferimenti di ogni genere devoluti all'associazione.

²Solo il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. All'infuori della tassa sociale è dunque esclusa qualsiasi responsabilità dei soci per gli impegni di TicinoEnergia.

Articolo 8a **Persone autorizzate a rappresentare l'associazione**

L'associazione è validamente vincolata verso terzi soltanto dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente assieme a quella del direttore o del vicedirettore.

Articolo 9 **Verifica dei conti**

La verifica annuale dei conti dell'associazione è affidata a un ufficio esterno di revisione.

Articolo 10 **Scioglimento**

Il comitato o almeno due terzi degli aventi diritto di voto all'assemblea possono proporre lo scioglimento dell'associazione. La decisione di scioglimento può essere decisa solo da un'assemblea sociale alla quale sia presente almeno la metà degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, gli eventuali attivi della società sono devoluti al Cantone.

Articolo 11
Disposizioni varie e finali

¹L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile.

²Per tutto quanto non espressamente regolato dai presenti statuti, fanno stato gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

³I presenti statuti così come le loro modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea sociale.

Approvati dall'Assemblea sociale dell'Associazione TicinoEnergia del 3 giugno 2025.